

DECISIONE n. 5 - 2023/24

VERONA 15.11.23

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

- Viste le comunicazioni tempestivamente pervenute in Federazione con la quale la U.S. TREVIGNANO informava dell'impossibilità di partecipare all'incontro di campionato del giorno 11.11.23 SERIE D1 – GIRONE D "SARMEOLA MAASTRICHT SERV. IMM. - US TREVIGNANO per motivazioni legate allo stato di salute dei suoi atleti
- 2. Preso atto delle documentate motivazioni di rinuncia a disputare l'incontro di cui sopra;
- 3. Considerato che la ASD ospitante l'incontro non ha sostenuto ulteriori spese per la rinuncia in oggetto, essendo stata anche avvisata telefonicamente in via preventiva
- 4. visti gli art. 23 del regolamento a squadre parte generale e vista la decisione nr. 48 del 05.02.22 Giudice Sportivo Nazionale che disciplina argomento similare,

decide

- √ di dare partita persa alla squadra ospitata U.S. TREVIGNANO per 7/0, sets 21/0, punti 231/0 con riferimento all'incontro sopra indicato al punto 1 e di penalizzarla di UN PUNTO in classifica;
- √ di irrogare l'ammenda di € 65,00 alla A.S. Dilettantistica U.S. Trevignano (cod. Fed. 2634) pari
 alla metà della tassa di iscrizione prevista per il Campionato di serie D1, con l'obbligo di pagare
 tale sanzione entro e non oltre il giorno 02/12/2023

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

Avv. Giulia Busato





